



Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa

**DOCUMENTO OSCE
SULLE ARMI DI PICCOLO CALIBRO E LEGGERE**



Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa

**DOCUMENTO OSCE
SULLE ARMI DI PICCOLO CALIBRO E LEGGERE**

Nota: Il presente documento è stato adottato nel corso della 308^a Seduta plenaria del Foro OSCE di Cooperazione per la Sicurezza il 24 novembre 2000 (vedi FSC.JOUR/314); è stato ripubblicato in conformità alla Decisione N.3/12 dell'FSC sulla nuova edizione del Documento sulle armi di piccolo calibro e leggere adottata alla 686^a Seduta plenaria del Foro di cooperazione per la sicurezza il 20 giugno 2012 (vedi FSC.JOUR/692).

FSC.DOC/1/00/Rev.1
20 June 2012

ITALIAN
Original: ENGLISH

INDICE

	<u>Pagina</u>
PREAMBOLO.....	1
I. FINALITÀ E OBIETTIVI GENERALI.....	2
II. LOTTA AL TRAFFICO ILLECITO IN TUTTI I SUOI ASPETTI: FABBRICAZIONE, MARCHIATURA E REGISTRAZIONE.....	3
Introduzione.....	3
(A) Controllo sulla fabbricazione delle armi leggere.....	3
(B) Marchiatura delle armi leggere.....	3
(C) Registrazione.....	4
(D) Misure di trasparenza.....	4
III. LOTTA AL TRAFFICO ILLECITO IN TUTTI I SUOI ASPETTI: CRITERI DI ESPORTAZIONE COMUNI E CONTROLLI SULLE ESPORTAZIONI.....	4
Introduzione.....	4
(A) Criteri di esportazione comuni.....	4
(B) Procedure di importazione, esportazione e transito.....	6
(C) Documentazione di importazione, esportazione e transito.....	7
(D) Controllo delle attività internazionali dei mediatori d'armi.....	8
(E) Miglioramento della cooperazione in materia di applicazione delle leggi.....	8
(F) Scambio di informazioni e altre misure di trasparenza.....	9
IV. GESTIONE DELLE SCORTE, RIDUZIONE DELLE ECCEDENZE E DISTRUZIONE.....	9
Introduzione.....	9
(A) Indicatori di eccedenze.....	10
(B) Miglioramento della gestione e della sicurezza delle scorte nazionali.....	10
(C) Distruzione e disattivazione.....	11
(D) Assistenza finanziaria e tecnica.....	11
(E) Misure di trasparenza.....	11
V. PREALLARME, PREVENZIONE DEI CONFLITTI, GESTIONE DELLE CRISI E RICOSTRUZIONE POSTCONFLITTUALE.....	12
Introduzione.....	12
(A) Preallarme e prevenzione dei conflitti.....	12
(B) Ricostruzione postconflittuale.....	13
(C) Procedure per le valutazioni e le raccomandazioni.....	13
(D) Misure.....	13
(E) Gestione e riduzione delle scorte nella ricostruzione postconflittuale.....	14
(F) Ulteriori interventi.....	15
VI. DISPOSIZIONI FINALI.....	15

ELENCO DEGLI ANNESSI

- Annesso I: Scambio di informazioni sulle armi leggere e leggere
- Annesso II: Decisione N.5/04 sugli elementi standard dei certificati di destinazione finale e le procedure di verifica per l'esportazione di SALW
- Annesso III: Decisione N.8/04 relativa ai principi OSCE sul controllo dell'intermediazione di armi di piccolo calibro e leggere
- Annesso IV: Decisione N.5/08 sull'aggiornamento dei principi OSCE per il controllo delle esportazioni dei sistemi di difesa antiaerea portatili
- Annesso V: Decisione N.11/08 sull'introduzione di migliori prassi per prevenire i trasferimenti di armi di piccolo calibro e leggere per via aerea e su un relativo questionario
- Annesso VI: Decisione N.11/09 sull'aggiornamento della decisione N.15/02 relativa al parere degli esperti in merito all'attuazione della sezione V del documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere

DOCUMENTO OSCE SULLE ARMI DI PICCOLO CALIBRO E LEGGERE

PREAMBOLO

1. Gli Stati partecipanti all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE):
2. richiamando il Documento di Lisbona del 1996, la Decisione N.8/96, "Un quadro per il controllo degli armamenti" e la Decisione N. 6/99 del Foro di Cooperazione per la Sicurezza dell'OSCE (FSC), sottoscritta dai nostri Capi di Stato e di Governo al Vertice OSCE di Istanbul nel novembre 1999,
3. riconoscendo l'esigenza di rafforzare la fiducia e la sicurezza fra gli Stati partecipanti mediante appropriate misure sulle armi di piccolo calibro e leggere* fabbricate o progettate per uso militare (qui di seguito denominate "armi leggere"),
4. ricordando i progressi compiuti nella trattazione dei problemi connessi con le armi leggere in altri fori internazionali e decisi ad apportare un contributo dell'OSCE a tali progressi,
5. consapevoli inoltre dell'opportunità che si presenta all'OSCE, quale accordo regionale ai sensi del Capitolo VIII dello Statuto delle Nazioni Unite, di contribuire in maniera sostanziale al processo in corso nell'ambito delle Nazioni Unite sul traffico illecito di armi leggere e leggere in tutti i suoi aspetti,
6. hanno deciso di adottare e attuare le norme, i principi e le misure enunciate nelle sezioni seguenti.

* Non esiste ancora una definizione di armi di piccolo calibro e leggere concordata a livello internazionale. Il presente documento si applicherà alle seguenti categorie di armi senza pregiudicare qualsiasi futura definizione delle armi di piccolo calibro e leggere internazionalmente concordata. Tali categorie potranno essere soggette a ulteriori chiarimenti e saranno rivedute alla luce di qualsiasi eventuale futura definizione convenuta a livello internazionale.

Ai fini del presente documento, sono armi di piccolo calibro e leggere le armi portatili, fabbricate o modificate secondo specifiche militari per essere usate quali strumenti di guerra letali. Appartengono in senso lato alla categoria delle armi di piccolo calibro quelle armi destinate ad essere usate da singoli membri delle forze armate o delle forze di sicurezza, e comprendono rivoltelle e pistole automatiche, fucili e carabine, mitra, fucili d'assalto e mitragliatrici leggere. Appartengono alla categoria delle armi leggere in senso lato quelle armi destinate ad essere usate da più membri delle forze armate o delle forze di sicurezza in funzione di serventi, e comprendono mitragliatrici pesanti, lanciagranate portatili o fissi, cannoni portatili antiaerei, cannoni portatili controcarro, fucili senza rinculo, lanciatori portatili di sistemi di missili e di razzi controcarro, lanciatori portatili di sistemi missilistici antiaerei, mortai con calibro inferiore a 100 mm.

SEZIONE I: FINALITÀ E OBIETTIVI GENERALI

1. Gli Stati partecipanti riconoscono che l'accumulo eccessivo e destabilizzante e la diffusione incontrollata di armi leggere sono problemi che hanno contribuito all'intensità ed alla durata della maggioranza dei recenti conflitti armati. Tali problemi destano preoccupazione nella comunità internazionale poiché costituiscono una grave minaccia e una sfida per la pace e compromettono gli sforzi volti a garantire una sicurezza indivisibile e globale.
2. Gli Stati partecipanti concordano di cooperare alla soluzione di tali problemi con un approccio globale, in aderenza al concetto di sicurezza cooperativa dell'OSCE e, operando di concerto con altre istanze internazionali, essi convengono di elaborare norme, principi e misure che contemplino tutti gli aspetti di tale questione; questi riguardano la fabbricazione, la corretta marchiatura delle armi leggere, il mantenimento costante e accurato di registri, i criteri di controllo dell'esportazione, la trasparenza delle cessioni (ad esempio importazioni ed esportazioni commerciali e non commerciali) di armi leggere attraverso efficaci documentazioni e procedure di controllo nazionale delle esportazioni e delle importazioni. Tali elementi risultano essenziali per qualsiasi risposta ai problemi summenzionati, come pure l'appropriata gestione e la sicurezza delle scorte nazionali, assieme a un'azione efficace per ridurre l'eccedenza globale di armi leggere. Gli Stati partecipanti concordano inoltre che il problema delle armi leggere dovrebbe fare parte integrante del più ampio impegno dell'OSCE nei settori del preallarme, della prevenzione dei conflitti, della gestione delle crisi e della ricostruzione postconflittuale.
3. In particolare, gli Stati partecipanti si impegnano a:
 - (i) combattere il traffico illecito in tutti suoi aspetti mediante l'adozione e l'attuazione di controlli nazionali sulle armi leggere, inclusi la fabbricazione, l'appropriata marchiatura e il mantenimento accurato e costante dei registri (che contribuiscono ambedue a migliorare la possibilità di rintracciare le armi leggere), efficaci controlli delle esportazioni, meccanismi di verifica confinaria e doganale e mediante una maggiore cooperazione e un più intenso scambio di informazioni fra gli organismi preposti al controllo dell'applicazione delle leggi e fra le autorità doganali a livello internazionale, regionale e nazionale;
 - (ii) contribuire alla riduzione e alla prevenzione di un accumulo eccessivo e destabilizzante e della diffusione incontrollata di armi leggere, tenendo conto delle legittime esigenze di difesa nazionale e collettiva, della sicurezza interna e della partecipazione alle operazioni di mantenimento della pace ai sensi dello Statuto delle Nazioni Unite o nel quadro dell'OSCE;
 - (iii) esercitare debita moderazione per assicurare che le armi leggere siano prodotte, cedute e detenute soltanto secondo le legittime esigenze di difesa e sicurezza, come enunciato nel punto 3 (ii) precedente, e conformemente ad appropriati criteri di esportazione internazionali e regionali, in particolare come contemplato nel documento OSCE sui Principi regolanti la cessione di armamenti convenzionali adottato dal Foro di Cooperazione per la Sicurezza il 25 novembre 1993;
 - (iv) rafforzare la fiducia, la sicurezza e la trasparenza mediante appropriate misure sulle armi leggere;

- (v) assicurare che, in linea con il proprio concetto globale di sicurezza, l'OSCE prenda in esame, nei suoi fori appropriati, le inquietudini relative alla diffusione di armi leggere, quale parte di una valutazione generale della situazione di sicurezza in un dato paese e adotti misure concrete che apportino un contributo a tale riguardo;
- (vi) elaborare appropriate misure sulle armi leggere al termine di conflitti armati inclusa la raccolta, il deposito sicuro e la distruzione di tali armi in relazione al disarmo, alla smobilitazione e al successivo reinserimento (DD e R) dei combattenti.

SEZIONE II: LOTTA AL TRAFFICO ILLECITO IN TUTTI I SUOI ASPETTI: FABBRICAZIONE, MARCHIATURA E REGISTRAZIONE

Introduzione

1. La lotta al traffico illecito in tutti i suoi aspetti costituisce un elemento rilevante di qualsiasi intervento necessario a risolvere il problema dell'accumulo destabilizzante e della diffusione incontrollata di armi leggere. Il controllo nazionale della fabbricazione è essenziale per combattere il traffico illecito. Inoltre l'appropriata marchiatura delle armi leggere connessa con il mantenimento costante ed accurato di registri e lo scambio di informazioni, enunciato nel presente documento, aiuteranno le competenti autorità investigative a rintracciare armi leggere illecite e, se la cessione legale è stata dirottata nel mercato illegale, a individuare il punto dove è avvenuto il dirottamento.

2. La presente sezione pertanto sancisce le norme, i principi e le misure riguardanti la fabbricazione, la marchiatura e la registrazione delle armi leggere.

(A) Controllo sulla fabbricazione delle armi leggere

1. Gli Stati partecipanti concordano di garantire un efficace controllo nazionale sulla fabbricazione di armi leggere mediante il rilascio, la regolare revisione e il rinnovo delle licenze e delle autorizzazioni di fabbricazione. Le licenze e le autorizzazioni dovrebbero essere revocate qualora non vengano più rispettate le condizioni in base alle quali erano state rilasciate. Gli Stati partecipanti garantiranno che i responsabili delle produzioni illegali possano essere, e siano, incriminati ai sensi dei pertinenti codici penali.

(B) Marchiatura delle armi leggere

1. Pur essendo prerogativa di ogni Stato partecipante determinare l'esatta natura del sistema di marchiatura delle armi leggere fabbricate o in uso nel proprio territorio, gli Stati partecipanti concordano di garantire che tutte le armi leggere fabbricate nel proprio territorio dopo il 30 giugno 2001 siano marchiate in modo da permettere di rintracciare le singole armi leggere. La marchiatura deve contenere informazioni che consentano alle autorità investigative di determinare, come minimo, l'anno e il paese di fabbricazione, il fabbricante e il numero di matricola dell'arma. Tali informazioni costituiscono un marchio di identificazione specifico per ciascuna arma leggera. Tutti questi marchi dovrebbero essere permanenti ed essere applicati sulle armi leggere nel luogo di fabbricazione. Gli Stati partecipanti garantiranno, inoltre, per quanto possibile e per quanto di loro competenza, che

tutte le armi leggere, fabbricate sotto la loro autorità al di fuori del loro territorio, vengano marchiate secondo i medesimi criteri.

2. Gli Stati partecipanti concordano inoltre che, qualora armi leggere prive di marchiatura vengano scoperte nel corso della gestione ordinaria delle loro attuali scorte, le distruggeranno e, nel caso in cui tali armi leggere vengano messe in servizio o esportate, le marchieranno preventivamente con un numero di identificazione specifico per ciascun'arma leggera.

(C) Registrazione

1. Gli Stati partecipanti garantiranno che una registrazione completa e accurata delle proprie dotazioni di armi leggere, nonché di quelle detenute dai fabbricanti, dagli esportatori e dagli importatori di armi leggere nel loro territorio, sia mantenuta e conservata quanto più a lungo possibile per poter meglio rintracciare le armi leggere.

(D) Misure di trasparenza

1. Quale misura di rafforzamento della fiducia e al fine di assistere le competenti autorità nel rintracciamento di armi leggere illecite, gli Stati partecipanti concordano di effettuare uno scambio di informazioni entro il 1° luglio 2001 sui loro sistemi nazionali di marchiatura usati nella fabbricazione e/o nell'importazione di armi leggere. Essi si scambieranno altresì le informazioni disponibili sulle procedure nazionali per il controllo della fabbricazione di armi leggere. Gli Stati partecipanti garantiranno che tali informazioni siano aggiornate come e quando necessario, per rispecchiare eventuali modifiche nei loro sistemi nazionali di marchiatura e nelle loro procedure per il controllo della fabbricazione.

SEZIONE III: LOTTA AL TRAFFICO ILLECITO IN TUTTI I SUOI ASPETTI:
CRITERI DI ESPORTAZIONE COMUNI E CONTROLLI SULLE
ESPORTAZIONI

Introduzione

1. La definizione e l'applicazione di efficaci criteri che regolino l'esportazione di armi leggere, i controlli nazionali concernenti la documentazione e le procedure di esportazione e le attività dei mediatori internazionali contribuiranno a conseguire l'obiettivo comune di prevenire l'accumulo destabilizzante e la diffusione incontrollata di armi leggere. La cooperazione nell'applicazione della legge è parimenti essenziale per la lotta ai traffici illeciti. La presente sezione enuncia le norme, i principi e le misure destinate a promuovere comportamenti responsabili per quanto riguarda la cessione di armi leggere, riducendo in tal modo le occasioni di intraprendere traffici illeciti.

(A) Criteri di esportazione comuni

1. Gli Stati partecipanti concordano, in base al documento dell'OSCE sui "Principi regolanti le cessioni di armamenti convenzionali", i seguenti criteri per regolamentare le esportazioni di armi leggere e della tecnologia relativa alla loro progettazione, alla produzione, alla sperimentazione e all'ammodernamento.

2.(a) Ogni Stato partecipante, esaminando proposte di esportazione di armi leggere, terrà in conto:

- (i) il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nel paese destinatario;
- (ii) la situazione interna e regionale nel paese destinatario e nei territori limitrofi alla luce delle tensioni o dei conflitti armati esistenti;
- (iii) l'osservanza nel corso degli anni da parte del paese destinatario degli obblighi e degli impegni internazionali, in particolare quelli riguardanti l'astensione dall'uso della forza, la non proliferazione o altri settori del controllo degli armamenti e del disarmo e il rispetto del diritto internazionale che regolano la condotta dei conflitti armati;
- (iv) la natura e il costo delle armi da cedere in relazione alle circostanze esistenti nel paese destinatario, incluse le sue legittime esigenze di sicurezza e difesa e in relazione all'obiettivo del minimo trasferimento di risorse umane ed economiche agli armamenti;
- (v) le esigenze del paese destinatario che consentano allo stesso di esercitare il diritto all'autodifesa individuale o collettiva ai sensi dell'Articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite;
- (vi) la questione se le cessioni possano contribuire o meno a consentire al paese destinatario di rispondere in modo appropriato e proporzionato alle minacce militari e alla sicurezza che deve affrontare;
- (vii) le legittime esigenze di sicurezza nazionale del paese destinatario;
- (viii) le esigenze del paese destinatario che ne permettano la partecipazione a misure di mantenimento della pace o ad altre misure, conformemente a decisioni delle Nazioni Unite o dell'OSCE.

(b) Ogni Stato partecipante eviterà di rilasciare licenze di esportazione qualora ritenga sussistere un rischio evidente che le armi leggere in questione possano:

- (i) essere usate per la violazione o la soppressione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- (ii) minacciare la sicurezza nazionale di altri Stati;
- (iii) essere dirottate verso territori le cui relazioni esterne rientrino nella responsabilità internazionalmente riconosciuta di un altro Stato;
- (iv) violare i propri impegni internazionali, in particolare per quanto riguarda le sanzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, le decisioni adottate dall'OSCE, gli accordi riguardanti la non proliferazione, le armi leggere, o altri accordi sul controllo degli armamenti e sul disarmo;

- (v) protrarre o aggravare un conflitto armato in atto, tenendo conto della legittima esigenza di autodifesa, o minacciare l'osservanza del diritto internazionale che regola la condotta dei conflitti armati;
- (vi) mettere a repentaglio la pace, creare un accumulo di armi leggere eccessivo e destabilizzante, o contribuire in altra forma all'instabilità regionale;
- (vii) essere rivendute (o in altro modo dirottate) all'interno del paese destinatario o riesportate per scopi contrari alle finalità del presente documento;
- (viii) essere impiegate a fini di repressione;
- (ix) sostenere o incoraggiare il terrorismo;
- (x) agevolare la criminalità organizzata;
- (xi) essere impiegate per scopi diversi dalle legittime esigenze di difesa e di sicurezza del paese destinatario.

(c) Gli Stati partecipanti, ad integrazione di questi criteri, terranno conto delle procedure per la gestione e la sicurezza delle scorte di un potenziale Stato destinatario.

3. Gli Stati partecipanti compieranno tutti gli sforzi possibili, per quanto di loro competenza, per garantire che gli accordi di produzione, sotto licenza, di armi leggere, conclusi con fabbricanti ubicati fuori del loro territorio, contengano, ove appropriato, una clausola che preveda di applicare i criteri summenzionati a tutte le esportazioni di armi leggere fabbricate su licenza in base a tali accordi.

4. Ogni Stato partecipante inoltre:

- (i) garantirà che questi principi vengano recepiti, come necessario, nella propria legislazione nazionale e/o nei propri documenti di politica nazionale che regolano l'esportazione di armamenti convenzionali e della relativa tecnologia;
- (ii) considererà la possibilità di fornire assistenza ad altri Stati partecipanti nella creazione di efficaci meccanismi nazionali per il controllo dell'esportazione di armi leggere.

(B) Procedure di importazione, esportazione e transito

1. Gli Stati partecipanti concordano di seguire le procedure descritte qui di seguito per l'importazione, l'esportazione e il transito internazionale di armi leggere.

2. Gli Stati partecipanti concordano di garantire che tutte le spedizioni di armi leggere importate nel loro territorio, o da questo esportate, siano soggette a efficaci procedure nazionali di concessione di licenze o autorizzazioni che consentano allo Stato partecipante interessato di mantenere un adeguato controllo su tali trasferimenti e impedire il dirottamento delle armi leggere a qualsiasi altra parte che non sia il destinatario dichiarato. Ogni Stato partecipante deciderà se applicare appropriate procedure nazionali alle armi leggere in transito sul proprio territorio, dirette verso una destinazione finale al di fuori del proprio territorio, allo scopo di mantenere un controllo efficace su tale transito.

3. Prima che uno Stato partecipante autorizzi una spedizione di armi leggere in un altro Stato, tale Stato partecipante si assicurerà di aver ricevuto dallo Stato importatore l'appropriata licenza di importazione o qualche altra forma di autorizzazione ufficiale. Quando a uno Stato partecipante viene richiesto di agire da punto di transito per le spedizioni di armi leggere tra lo Stato esportatore e lo Stato importatore, l'esportatore, o le autorità dello Stato esportatore si assicureranno che venga rilasciata un'appropriata autorizzazione, qualora lo Stato di transito richieda che una spedizione sia autorizzata.
4. A richiesta di uno dei due Stati partecipanti implicati in un'operazione diretta a esportare e importare un carico di armi leggere, gli Stati si informeranno reciprocamente sulla data di spedizione del carico dallo Stato esportatore e sulla data del suo ricevimento da parte dello Stato importatore.
5. Senza pregiudizio per il diritto degli Stati partecipanti di riesportare armi leggere da loro precedentemente importate, gli Stati partecipanti compiranno tutti gli sforzi possibili di loro competenza per incoraggiare l'inserimento, nei contratti di vendita o cessione di armi leggere, di una clausola che prescriva che lo Stato esportatore originario sia informato prima che tali armi leggere vengano ritrasferite.
6. Al fine di impedire il dirottamento illegale di armi leggere, si incoraggiano gli Stati partecipanti a stabilire procedure appropriate che permettano allo Stato esportatore di assicurarsi della certa consegna delle armi leggere trasferite. Tali procedure potrebbero prevedere, se del caso, una verifica materiale del carico di armi leggere al punto di consegna.
7. Gli Stati partecipanti non permetteranno alcun trasferimento di armi leggere prive di marchi. Inoltre trasferiranno o ritrasferiranno soltanto armi leggere che recano un marchio di identificazione specifico per ciascuna arma leggera.
8. Gli Stati partecipanti concordano di garantire che siano in atto appropriati meccanismi nazionali per rafforzare il coordinamento delle politiche e della cooperazione fra i loro enti nazionali responsabili delle procedure di importazione, esportazione e transito delle armi leggere.

(C) Documentazione di importazione, esportazione e transito

1. Gli Stati partecipanti concordano di rispettare le seguenti norme fondamentali a sostegno della documentazione di esportazione: nessuna licenza di esportazione sarà rilasciata senza un certificato autentificato dell'utente finale o qualche altra forma di autorizzazione ufficiale (ad esempio, un certificato internazionale di importazione) rilasciati dallo Stato destinatario; il numero dei funzionari governativi autorizzati a sottoscrivere o in altro modo autorizzare la documentazione di esportazione sarà tenuto al minimo compatibilmente con la prassi corrente di ogni Stato partecipante; la documentazione di importazione, esportazione e transito riporterà un contenuto minimo comune di informazioni, che sarà studiato dagli Stati partecipanti nella prospettiva di elaborare raccomandazioni basate sulla "migliore prassi" vigente presso gli Stati partecipanti.

2. Gli Stati partecipanti concordano di garantire che registrazioni complete e accurate delle transazioni riguardanti armi leggere effettuate in base a una particolare licenza o autorizzazione siano mantenute e conservate quanto più a lungo possibile per poter meglio rintracciare le armi leggere. Essi inoltre concordano che le informazioni pertinenti contenute in tali registri, assieme a qualsiasi altra informazione necessaria a rintracciare e identificare armi leggere illegali, siano rese disponibili conformemente alle procedure di cui ai successivi paragrafi (E) 3 e 4.

(D) Controllo delle attività internazionali dei mediatori d'armi

1. La regolamentazione delle attività dei mediatori internazionali di armi leggere rappresenta un elemento critico nell'approccio globale per combattere il traffico illecito in tutti i suoi aspetti. Gli Stati partecipanti prenderanno in considerazione l'istituzione di sistemi nazionali per regolamentare le attività di coloro che praticano tale mediazione. Tale sistema potrebbe includere misure quali:

- (i) obbligo di registrazione per i mediatori che operano entro il loro territorio;
- (ii) obbligo di ottenere una licenza o un'autorizzazione di mediazione; o
- (iii) obbligo di rivelare le licenze o autorizzazioni d'importazione e d'esportazione, o i documenti di accompagnamento, nonché i nominativi e le sedi dei mediatori coinvolti nella transazione.

(E) Miglioramento della cooperazione in materia di applicazione delle leggi

1. Al fine di far osservare i propri impegni internazionali concernenti le armi leggere, ogni Stato partecipante dovrà garantire di avere l'effettiva capacità di far rispettare tali impegni tramite le proprie autorità nazionali competenti e il sistema giudiziario.

2. Ogni Stato partecipante considererà reato qualunque trasferimento di armi leggere in violazione di un embargo sulle armi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dovrà recepire tale principio nella propria legislazione nazionale, qualora non lo abbia già fatto.

3. Gli Stati partecipanti concordano di rafforzare la loro reciproca assistenza legale e altre forme di cooperazione reciproca al fine di prestare assistenza per le indagini e i procedimenti penali effettuati e perseguiti da altri Stati partecipanti in relazione al traffico illecito di armi leggere. A tal fine, si adopereranno per concludere tra loro accordi appropriati.

4. Gli Stati partecipanti concordano di cooperare fra loro in base alla consueta prassi diplomatica o a pertinenti accordi, nonché con organizzazioni intergovernative, quali l'Interpol, per rintracciare armi leggere illegali. Tale cooperazione includerà la messa a disposizione, su richiesta, di pertinenti informazioni alle autorità investigative di altri Stati partecipanti. Essi incoraggeranno e faciliteranno inoltre programmi di formazione a livello regionale, subregionale e nazionale ed attività di addestramento congiunte per funzionari delle forze dell'ordine, delle dogane e per altri funzionari impegnati nel settore delle armi leggere.

5. Gli Stati partecipanti concordano di scambiarsi in considerazione l'eventualità di un'adeguata assistenza tecnica, finanziaria e consultiva ad altri Stati partecipanti per rafforzare la capacità delle forze dell'ordine.

6. Gli Stati partecipanti concordano di scambiarsi, conformemente alla loro legislazione nazionale, su base confidenziale e tramite gli appropriati e consolidati canali internazionali (ad esempio l'Interpol, le forze di polizia o gli organi doganali) informazioni nei seguenti settori:

- (i) fabbricanti e mediatori internazionali di armi debitamente autorizzati;
- (ii) sequestro di armi leggere, oggetto di traffico illecito, compresi i quantitativi e il tipo di armi sequestrate, loro marchi e dettagli sulla loro successiva eliminazione;
- (iii) informazioni sui singoli individui o società condannati per violazione delle norme nazionali sul controllo delle esportazioni;
- (iv) informazioni sulle loro esperienze in materia di applicazione della legge nonché misure da essi ritenute efficaci nella lotta al traffico illecito di armi leggere. Ciò potrà prevedere, fra l'altro, informazioni scientifiche e tecnologiche, informazioni sui mezzi di occultamento e sui metodi impiegati per la loro scoperta; i percorsi seguiti per i traffici illeciti e informazioni sulla violazione degli embarghi.

(F) Scambio di informazioni e altre misure di trasparenza

1. Gli Stati partecipanti in una prima fase effettueranno annualmente, non oltre il 30 giugno, a decorrere dal 2002, uno scambio di informazioni sulle loro esportazioni di armi leggere verso gli altri Stati partecipanti ed importazioni dagli altri Stati partecipanti avvenute nel corso dell'anno solare precedente. Le informazioni scambiate saranno anche inoltrate al Centro per la prevenzione dei conflitti (CPC). Il modello per tale scambio è riportato nell'Annesso I al presente documento. Gli Stati partecipanti concordano inoltre di esaminare i modi per migliorare ulteriormente lo scambio di informazioni relative alle cessioni di armi leggere.

2. Gli Stati partecipanti si scambieranno reciprocamente, entro il 30 giugno 2001, le informazioni disponibili sulle pertinenti legislazioni nazionali e le prassi correnti in merito alle politiche, alle procedure e alla documentazione per l'esportazione e sul controllo delle intermediazioni internazionali nel settore delle armi leggere al fine di utilizzare tale scambio per diffondere la consapevolezza della "migliore prassi" da adottare in tali settori. Essi inoltre invieranno informazioni aggiornate, quando necessario.

SEZIONE IV: GESTIONE DELLE SCORTE, RIDUZIONE DELLE ECCEDENZE E DISTRUZIONE

Introduzione

1. Un'azione efficace per ridurre l'eccedenza complessiva di armi leggere, unitamente a un'appropriata gestione e sicurezza delle scorte nazionali, è di capitale importanza per la riduzione di accumuli destabilizzanti e la diffusione incontrollata di armi leggere nonché per

la prevenzione del traffico illecito. La presente sezione enuncia le norme, i principi e le misure mediante le quali gli Stati partecipanti effettueranno riduzioni, ove applicabili, e promuoveranno la “migliore prassi” per la gestione degli inventari nazionali e per la sicurezza delle scorte di armi leggere.

(A) Indicatori di eccedenze

1. Spetterà a ogni Stato partecipante valutare, in base alle sue legittime esigenze di sicurezza, se le sue dotazioni di armi leggere presentino eccedenze.
2. Nel valutare l'eventuale eccedenza di armi leggere, ogni Stato partecipante potrà tenere conto dei seguenti indici:
 - (i) la consistenza, la struttura e il concetto operativo delle forze militari e di sicurezza;
 - (ii) il contesto geopolitico e geostrategico, inclusi la dimensione del territorio e il numero degli abitanti dello Stato;
 - (iii) la situazione di sicurezza interna od esterna;
 - (iv) gli impegni internazionali, comprese le operazioni internazionali di mantenimento della pace;
 - (v) le armi leggere non più utilizzate a scopi militari conformemente ai regolamenti e alle prassi nazionali.
3. Gli Stati partecipanti dovranno effettuare regolari riesami, in particolare relativamente a:
 - (i) cambiamenti delle politiche di difesa nazionali;
 - (ii) la riduzione o la ristrutturazione delle forze militari e di sicurezza;
 - (iii) l'ammodernamento delle scorte di armi leggere o l'acquisizione di armi leggere aggiuntive.

(B) Miglioramento della gestione e della sicurezza delle scorte nazionali

1. Gli Stati partecipanti riconoscono che un controllo nazionale adeguato delle loro scorte di armi leggere (incluse tutte le scorte di armi dismesse dal servizio o disattivate) è essenziale per prevenire perdite per furto, corruzione e incuria. A tal fine essi concordano di garantire che le loro scorte siano soggette ad appropriate procedure e misure nazionali di contabilità e controllo degli inventari. Tali procedure e misure, la cui scelta è a discrezione di ogni Stato partecipante, potrebbero includere:
 - (i) le caratteristiche appropriate per i siti delle scorte;
 - (ii) le misure di controllo per l'accesso;
 - (iii) le misure necessarie per fornire adeguata protezione in situazioni di emergenza;

- (iv) dispositivi di chiusura antifurto e altri sistemi di sicurezza;
- (v) le procedure di gestione e controllo contabile degli inventari;
- (vi) le sanzioni da applicare in caso di perdita o furto;
- (vii) le procedure per l'immediata denuncia di qualsiasi perdita;
- (viii) le procedure per massimizzare la sicurezza del trasporto di armi leggere;
- (ix) l'addestramento in materia di sicurezza per il personale dei depositi.

(C) Distruzione e disattivazione

1. Gli Stati partecipanti concordano che il metodo preferibile per l'eliminazione delle armi leggere è la distruzione. La distruzione dovrebbe rendere l'arma permanentemente inutilizzabile e materialmente danneggiata. Tutte le armi leggere, riconosciute eccedenti rispetto ai fabbisogni nazionali, dovrebbero essere preferibilmente distrutte. Se tuttavia la loro eliminazione deve avvenire tramite esportazione dal territorio di uno Stato partecipante, tale esportazione sarà effettuata solo in conformità ai criteri in materia di esportazione enunciati nella Sezione III A, paragrafi 1 e 2 del presente documento.

2. La distruzione sarà generalmente usata per eliminare armi, oggetto di traffico illecito sequestrate dalla autorità nazionali, una volta completato il debito procedimento legale.

3. Gli Stati partecipanti concordano che la disattivazione delle armi leggere sarà effettuata solo in maniera tale da rendere permanentemente inutilizzabili tutti i componenti essenziali dell'arma, rendendone quindi impossibile la rimozione, la sostituzione o la modifica in un modo che potrebbe consentire la riattivazione dell'arma.

(D) Assistenza finanziaria e tecnica

1. Gli Stati partecipanti concordano di prendere in considerazione, su base volontaria e in cooperazione con altre organizzazioni e istituzioni internazionali, la fornitura di assistenza tecnica, finanziaria e consultiva per il controllo o l'eliminazione delle eccedenze di armi leggere ad altri Stati partecipanti che la richiedano.

2. Gli Stati partecipanti concordano di sostenere, congiuntamente con altre iniziative internazionali e in risposta a una richiesta di uno Stato partecipante, i programmi di gestione e di sicurezza delle scorte, l'addestramento e valutazioni in loco a carattere confidenziale.

(E) Misure di trasparenza

1. Gli Stati partecipanti concordano di scambiarsi annualmente non oltre il 30 giugno, a partire dal 2002, le informazioni disponibili sulla categoria, sottocategoria e sul quantitativo di armi leggere riconosciute quali eccedenze e/o sequestrate e distrutte sul loro territorio nel corso del precedente anno solare.

2. Gli Stati partecipanti, entro il 30 giugno 2002, si scambieranno informazioni di natura generale sulle loro procedure nazionali per la gestione e la sicurezza delle scorte. Essi

forniranno inoltre, quando necessario, un aggiornamento delle informazioni. Il Foro di Cooperazione per la Sicurezza valuterà l'opportunità di redigere una guida sulla "migliore prassi" intesa a promuovere un'efficace gestione e la sicurezza delle scorte nonché a garantire un sistema di misure precauzionali a più livelli per lo stoccaggio delle armi leggere, tenendo conto dell'attività di altre organizzazioni e istituzioni internazionali.

3. Gli Stati partecipanti convengono altresì di scambiarsi informazioni, entro il 30 giugno 2001, sulle proprie tecniche e procedure per la distruzione di armi leggere. Essi forniranno inoltre, quando necessario, un aggiornamento delle informazioni. Il Foro di Cooperazione per la Sicurezza valuterà se redigere una guida sulla "migliore prassi" riguardo alle tecniche e procedure per la distruzione di armi leggere, tenendo conto dell'attività di altre organizzazioni e istituzioni internazionali.

4. Quale misura di rafforzamento della fiducia gli Stati partecipanti concordano di prendere in considerazione, su base volontaria, lo scambio di inviti ad osservare la distruzione delle armi leggere sul loro territorio, particolarmente in un contesto regionale o subregionale.

SEZIONE V: PREALLARME, PREVENZIONE DEI CONFLITTI, GESTIONE DELLE CRISI E RICOSTRUZIONE POSTCONFLITTUALE

Introduzione

1. Il problema delle armi leggere dovrebbe fare parte integrante delle più ampie iniziative dell'OSCE nel preallarme, nella prevenzione dei conflitti, nella gestione delle crisi e nella ricostruzione postconflittuale. L'accumulo destabilizzante e la diffusione incontrollata delle armi leggere sono elementi che possono impedire la prevenzione dei conflitti, esacerbare i conflitti e, laddove siano state conseguite soluzioni pacifiche, impedire sia l'instaurazione della pace sia lo sviluppo sociale ed economico. In alcuni casi esso può contribuire a perturbare l'ordine pubblico, alimentare il terrorismo e la violenza criminale o provocare la ripresa del conflitto. La presente sezione enuncia le norme, i principi e le misure che gli Stati partecipanti concordano di osservare.

(A) Preallarme e prevenzione dei conflitti

1. L'individuazione di un accumulo destabilizzante o di una diffusione incontrollata di armi leggere che potrebbero contribuire a deteriorare la situazione di sicurezza potrebbe essere un elemento importante per il preallarme e, pertanto, per la prevenzione di un conflitto. È compito di ciascuno Stato partecipante individuare potenziali accumuli destabilizzanti o diffusioni incontrollate di armi leggere in rapporto alla propria situazione di sicurezza. Ogni Stato partecipante ha la facoltà di esprimere nell'ambito dell'OSCE, in seno al Foro di Cooperazione per la Sicurezza o al Consiglio Permanente, le proprie preoccupazioni in merito a tali accumuli o diffusioni.

(B) Ricostruzione postconflittuale

1. Gli Stati partecipanti riconoscono che un accumulo e la diffusione incontrollata di armi leggere possono contribuire alla destabilizzazione dell'ambiente di sicurezza in una situazione postconflittuale. In tali circostanze è pertanto necessario considerare l'efficacia di programmi concernenti la raccolta e il controllo di armi leggere.

2. Gli Stati partecipanti riconoscono che una situazione stabile di sicurezza, che implichi la fiducia del pubblico nel settore della sicurezza, è essenziale per qualsiasi valido programma di raccolta e controllo di armi leggere (connesso, quando necessario, con amnistie) e per altri importanti programmi postconflittuali relativi al disarmo, alla smobilitazione e al reinserimento dei combattenti nella società (programmi DD e R), come quelli relativi all'eliminazione delle armi leggere.

(C) Procedure per le valutazioni e le raccomandazioni

1. Gli Stati partecipanti concordano che una valutazione del Foro di Cooperazione per la Sicurezza o del Consiglio Permanente riguardo la prevenzione di un conflitto o in una situazione postconflittuale dovrebbe includere il ruolo (eventuale) svolto dalle armi leggere in tale situazione, tenendo conto, quando necessario, delle indicazioni di cui alla Sezione IV (A) paragrafo 2, nonché la necessità di affrontare tale questione.

2. Quando necessario, su richiesta dello Stato partecipante ospitante, gli Stati partecipanti potrebbero essere invitati a rendere disponibili, incluso, ove appropriato e in conformità con una decisione del Consiglio Permanente, tramite il programma dei Nuclei di esperti di pronta assistenza e cooperazione (REACT), persone con specifica competenza nelle questioni delle armi leggere. Tali esperti dovrebbero operare di concerto con i governi nazionali e altre competenti organizzazioni per garantire una valutazione completa della situazione di sicurezza prima di avanzare raccomandazioni per l'intervento dell'OSCE.

(D) Misure

1. A seguito delle raccomandazioni degli esperti, il Consiglio Permanente dovrebbe prendere in considerazione una serie di misure che includano:

- (i) le risposte alle richieste di assistenza relative alla sicurezza e alla gestione delle scorte di armi leggere;
- (ii) l'assistenza e l'eventuale monitoraggio della riduzione e dell'eliminazione delle armi leggere nello Stato in questione;
- (iii) l'incoraggiamento e, ove necessario, la consulenza o la reciproca assistenza per attuare e rafforzare i controlli confinari al fine di ridurre il traffico illecito di armi leggere;
- (iv) l'assistenza per i programmi di raccolta e controllo delle armi leggere;
- (v) ove appropriato, l'ampliamento del mandato di una missione o presenza OSCE sul territorio per affrontare le questioni connesse con le armi leggere;

(vi) la consultazione e il coordinamento con altre organizzazioni e istituzioni internazionali, conformemente alla Piattaforma OSCE per la Sicurezza Cooperativa.

2. Gli Stati partecipanti concordano inoltre che i mandati delle future Missioni OSCE adottati dal Consiglio Permanente e tutte le operazioni di mantenimento della pace effettuate dall'OSCE dovranno includere, come appropriato, la capacità di fornire consulenza e di contribuire, attuare e monitorare i programmi di raccolta e distruzione di armi leggere nonché misure DD e R concernenti le armi leggere. Tali missioni OSCE potrebbero comprendere una persona adeguatamente qualificata incaricata di sviluppare una serie di misure applicabili alle armi leggere, in collegamento con operazioni di mantenimento della pace, con autorità nazionali e con altre organizzazioni e istituzioni internazionali.

3. Gli Stati partecipanti promuoveranno situazioni di sicurezza stabile e garantiranno, nell'ambito della loro competenza, che in tutti gli accordi di pace e nei mandati di tutte le operazioni di mantenimento della pace, come appropriato, siano inclusi programmi di raccolta delle armi leggere e misure DD e R concernenti le armi leggere. Gli Stati partecipanti promuoveranno la distruzione di tutte le armi leggere così raccolte quale metodo di eliminazione preferito.

4. Come misura di sostegno, gli Stati partecipanti potrebbero anche promuovere la cooperazione subregionale, in particolare in settori quali il controllo dei confini per impedire il riapprovvigionamento di armi leggere tramite il traffico illecito.

5. Gli Stati partecipanti considereranno la possibilità di patrocinare, a livello nazionale, programmi di istruzione e di sensibilizzazione pubblica che evidenzino gli aspetti negativi delle armi leggere. Essi valuteranno se fornire, nei limiti delle risorse finanziarie e tecniche disponibili, appropriati incentivi per incoraggiare la consegna volontaria di armi leggere detenute illegalmente. Gli Stati partecipanti prenderanno in considerazione un loro eventuale appoggio a tutti gli appropriati programmi DD e R postconflittuali, quali quelli volti all'eliminazione e alla distruzione di armi leggere e munizioni consegnate o sequestrate.

(E) Gestione e riduzione delle scorte nella ricostruzione postconflittuale

1. Data la specifica vulnerabilità dello stoccaggio e della gestione delle armi leggere in situazioni postconflittuali, lo(gli) Stato(i) partecipante(i) interessato(i) e/o gli Stati partecipanti coinvolti in un processo di pace assicureranno prioritariamente che:

- (i) le questioni relative alla sicurezza dei depositi e alla gestione delle scorte siano trattate nei processi di pace e vengano incluse come appropriato negli accordi di pace;
- (ii) al fine di rafforzare la sicurezza, i depositi siano concentrati nel minor numero di siti possibile;
- (iii) nel caso debbano essere distrutte, le armi leggere raccolte e sequestrate siano immagazzinate per il più breve tempo possibile compatibilmente con il dovuto procedimento legale;
- (iv) nelle procedure di gestione amministrativa sia attribuita precedenza ai processi di riduzione e distruzione delle armi leggere, senza ritardarne l'attuazione.

(F) Ulteriori interventi

1. Il Foro di Cooperazione per la Sicurezza prenderà in considerazione l'elaborazione di una guida sulla "migliore prassi" relativa alle misure DD e R concernenti le armi leggere, tenendo conto dell'attività di altre organizzazioni e istituzioni internazionali.
2. Le richieste di monitoraggio e di assistenza tecnica per la distruzione di armi leggere saranno coordinate tramite il Centro per la Prevenzione dei Conflitti (CPC), tenendo conto dell'attività di altre organizzazioni ed istituzioni internazionali.

SEZIONE VI: DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli Stati partecipanti concordano sull'istituzione di un elenco di punti di contatto designati nell'ambito delle Delegazioni OSCE e nelle Capitali per la trattazione di aspetti relativi alle armi leggere, che sarà conservato e aggiornato dal CPC. Il CPC sarà il punto di contatto principale fra l'OSCE e le altre organizzazioni ed istituzioni internazionali per le questioni relative alle armi leggere.
2. Gli Stati partecipanti concordano che il Foro di Cooperazione per la Sicurezza riesamini regolarmente, ove appropriato anche tramite riunioni di riesame annuali, l'attuazione delle norme, dei principi e delle misure contenute nel presente documento e prenda in considerazione questioni specifiche relative alle armi leggere sollevate dagli Stati partecipanti. Inoltre, quando necessario, essi potranno convocare riunioni di esperti nazionali in materia di armi leggere.
3. Gli Stati partecipanti concordano inoltre di riesaminare regolarmente la portata e il contenuto del presente documento. In particolare essi convengono di impegnarsi nell'ulteriore perfezionamento del documento alla luce della sua attuazione e dell'attività delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni e istituzioni internazionali.
4. Il testo del presente documento sarà pubblicato nelle sei lingue ufficiali dell'Organizzazione e verrà diffuso da ciascuno Stato partecipante.
5. Si prega il Segretario Generale dell'OSCE di trasmettere il presente documento ai Governi dei Partner per la Cooperazione: Giappone, Repubblica di Corea e Thailandia, nonché ai Partner mediterranei per la Cooperazione (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Marocco e Tunisia).
6. Le norme, i principi e le misure enunciati nel presente documento sono politicamente vincolanti. Se non altrimenti specificato entreranno in vigore all'atto dell'adozione del presente documento.

SCAMBIO DI INFORMAZIONI SULLE ARMI LEGGERE E LEGGERE

(informazioni riservate quando completato)

Paese che inoltra il rapporto:

Rapporto per l'anno solare:

Lingua originale:

Data del rapporto:

ESPORTAZIONI

Categoria e sottocategoria delle armi leggere e leggere	Stato importatore finale	Quantità di esemplari	Stato di origine (se non esportatore)	Dislocazione intermedia (eventuale)	Commento sul trasferimento

IMPORTAZIONI

Categoria e sottocategoria delle armi leggere e leggere	Stato esportatore	Quantità di esemplari	Stato di origine	Dislocazione intermedia (eventuale)	Numeri o riferimento del certificato dell'utente finale	Commento sul trasferimento



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Foro di cooperazione per la sicurezza

FSC.DEC/5/04
17 novembre 2004

ITALIANO
Originale: INGLESE

436^a Seduta plenaria

Giornale FSC N.442, punto 6 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.5/04
ELEMENTI STANDARD DEI CERTIFICATI
DI DESTINAZIONE FINALE E PROCEDURE
DI VERIFICA PER L'ESPORTAZIONE DI SALW*

Il Foro di cooperazione per la sicurezza,

desideroso di integrare e conseguentemente rafforzare l'attuazione del Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere (SALW), in particolare per quanto concerne la documentazione di esportazione,

deciso a contribuire alla riduzione del rischio di dirottamento di SALW verso il mercato illegale,

riconoscendo la necessità di attuare severi controlli delle esportazioni per prevenire l'accumulo destabilizzante e la diffusione incontrollata di SALW secondo le linee guida previste dal Documento OSCE sulle SALW, Sezione III A,

consapevole del fatto che la verifica del destinatario è di fondamentale importanza per evitare qualsiasi dirottamento di SALW esportate e che qualsiasi indagine, precedente l'autorizzazione, dovrà comprendere tutte le informazioni disponibili,

riaffermando in tale contesto l'impegno degli Stati partecipanti di osservare, come una delle norme fondamentali per la documentazione di esportazione, che non venga rilasciata alcuna licenza d'esportazione senza un certificato di destinazione finale autentificato o altra forma di autorizzazione ufficiale rilasciati dallo Stato destinatario,

riconoscendo l'utilità di elaborare degli elementi standard tra gli Stati partecipanti da applicare ai certificati di destinazione finale, prendendo al contempo in debita considerazione la loro legislazione e le prassi nazionali in questo campo,

consapevole inoltre che la Guida delle migliori prassi sul controllo delle esportazioni di armi di piccolo calibro e leggere contiene raccomandazioni aggiuntive in merito ai certificati di destinazione finale, che gli Stati partecipanti sono esortati ad attuare,

* Come specificato nel Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere.

riconoscendo che i seguenti elementi standard potrebbero rivelarsi utili per altri Stati membri delle Nazioni Unite nei loro sforzi finalizzati alla piena attuazione del Programma d'azione delle Nazioni Unite e di altri impegni internazionali in materia di SALW,

decide che:

1. I seguenti elementi standard saranno inclusi nel certificato di destinazione finale (EUC) fornito prima dell'approvazione di una licenza d'esportazione di SALW (comprese SALW fabbricate su licenza straniera) o del trasferimento di tecnologie relative alla progettazione, alla fabbricazione, al collaudo o alla modernizzazione di SALW;
 - descrizione dettagliata (tipo, quantità, caratteristiche) delle SALW o delle tecnologie relative alla progettazione, fabbricazione, collaudo o modernizzazione di SALW da esportare;
 - numero del contratto o riferimento e data dell'ordine;
 - Paese di destinazione finale;
 - descrizione dell'utilizzo finale delle SALW (ad esempio, utilizzo da parte delle forze armate o delle forze di sicurezza interna);
 - dati dell'esportatore, almeno il nome, l'indirizzo e il nome della società;
 - dati del destinatario finale, specificatamente il nome, la professione, l'indirizzo completo e la firma originale;
 - garanzia che le SALW saranno utilizzate esclusivamente dal destinatario finale e per la finalità dichiarata;
 - garanzia che la riesportazione delle SALW esportate potrà avere luogo solo previa ricezione di autorizzazione scritta del Paese esportatore salvo il caso in cui il Paese esportatore decida di trasferire tale facoltà alle autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione del Paese importatore;
 - informazioni su terzi (destinatari intermedi / acquirenti) che intervengono nella transazione, come appropriato, compreso il nome, la professione e la firma di qualsiasi destinatario. In alternativa, le informazioni sul destinatario intermedio e sull'acquirente potrebbero essere fornite per iscritto durante la procedura di autorizzazione;
 - la certificazione delle autorità di governo competenti, secondo la prassi nazionale, dell'autenticità del destinatario finale. La certificazione deve includere la data, il nome, la carica e la firma originale del funzionario che rilascia l'autorizzazione;
 - la data di rilascio e, se del caso, il numero di registro e la durata dell'EUC.

In un EUC potranno essere incluse informazioni aggiuntive quali una clausola sul controllo post-spedizione o un impegno da parte del destinatario finale di fornire al Paese esportatore un certificato di verifica della consegna.

2. Gli Stati partecipanti compieranno tutti gli sforzi possibili, per quanto di loro competenza, per garantire che gli accordi di fabbricazione su licenza di SALW, conclusi con fabbricanti ubicati fuori dal loro territorio, contengano, ove appropriato, una clausola che preveda l'applicazione dei criteri summenzionati a tutte le esportazioni di armi leggere fabbricate su licenza in base a tali accordi.

3. Gli Stati partecipanti verificheranno, come appropriato, la buona fede dei funzionari preposti al rilascio di autorizzazione elencati nell'EUC e l'autenticità dell'EUC, ad esempio attraverso la legalizzazione consolare, canali diplomatici o punti di contatto nazionali.

Gli Stati partecipanti includeranno, su base volontaria, punti di contatto nazionali per l'autorizzazione dell'EUC nel loro attuale elenco dei punti di contatto per le armi leggere e aggiorneranno tempestivamente le informazioni.

4. Gli Stati partecipanti rafforzeranno ulteriormente la trasparenza e la cooperazione anche attraverso:

- la tenuta e la conservazione per almeno dieci anni della relativa documentazione che confermi la corretta destinazione finale, incluse le informazioni su data di rilascio e durata di appropriate licenze o autorizzazioni, paese di destinazione finale, destinatario finale, descrizione e quantità delle SALW provviste di licenza per l'esportazione, al fine di migliorare la rintracciabilità delle SALW;
- lo scambio tempestivo di informazioni in merito a EUC falsificati e a dirottamenti di esportazioni.

5. La Presidenza dell'FSC è incaricata di richiedere ai buoni uffici del Segretario generale di trasmettere gli Elementi standard alle Nazioni Unite con una lettera di accompagnamento che fornirà anche informazioni introduttive di carattere generale sulla decisione.

L'FSC potrà prendere in esame ulteriori misure volte a facilitare la verifica dei certificati di destinazione finale e a prevenire i trasferimenti illeciti di SALW, fra cui l'utilizzo di un appropriato sito Web comune all'interno dell'OSCE che potrà includere il modello campione di certificati di destinazione finale rilasciati dagli Stati partecipanti.

6. La presente decisione entrerà in vigore il giorno della sua adozione.



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Foro di cooperazione per la sicurezza

FSC.DEC/8/04/Corr.1
24 novembre 2004

ITALIANO
Originale: INGLESE

437^a Seduta plenaria

Giornale FSC N.443, punto 7 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.8/04
PRINCIPI OSCE SUL CONTROLLO DELL'INTERMEDIAZIONE DI
ARMI DI PICCOLO CALIBRO E LEGGERE/Versione corretta*

PREAMBOLO

Gli Stati partecipanti all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa,

1. basandosi sul Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere (SALW) (24 novembre 2000) in generale e riconoscendo la necessità di rafforzarne in particolare la sezione III, parte D,
2. richiamando il Programma di azione delle Nazioni Unite per la prevenzione, la lotta e l'eliminazione del commercio illecito di armi di piccolo calibro e leggere in tutti i suoi aspetti (dicembre 2001) che impegna gli Stati a elaborare legislazioni nazionali o procedure amministrative adeguate per regolamentare le attività di intermediazione nel settore delle armi di piccolo calibro e leggere e a intraprendere ulteriori iniziative per rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della prevenzione, della lotta e dell'eliminazione dell'intermediazione illecita di armi di piccolo calibro e leggere,
3. intendendo sviluppare ulteriormente le pertinenti disposizioni del Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (maggio 2001), del Rapporto della Presidenza della conferenza di Oslo sulla cooperazione internazionale per la prevenzione, la lotta e l'eliminazione dell'intermediazione illecita di SALW (aprile 2003), della Posizione comune dell'UE sul controllo dell'intermediazione di armi (giugno 2003), le raccomandazioni della Guida OSCE sulle migliori prassi sul controllo nazionale delle attività di intermediazione (dicembre 2003) e gli Elementi per una legislazione efficace in materia di intermediazione di armi dell'Intesa di Wassenaar (dicembre 2003),
4. riconoscendo che i regolamenti per il controllo dell'intermediazione dovrebbero essere complementari e compatibili con altri meccanismi di controllo delle SALW, in particolare con quelli relativi ai controlli sulle esportazioni quali strumenti per un controllo efficace e integrato delle armi,

* Include una correzione alla traduzione del testo.

5. avendo proseguito e approfondito le discussioni sul traffico e sulle attività di intermediazione di armi e avendo raggiunto un accordo su un insieme di disposizioni che promuovono il controllo di tali attività attraverso la legislazione nazionale, come esposto qui di seguito,
6. considerando che alcuni Stati partecipanti dispongono attualmente di una legislazione nazionale in materia, o sono in procinto di riesaminarla o introdurla,
7. hanno deciso di adottare e di attuare i principi esposti nelle seguenti sezioni:

SEZIONE I: OBIETTIVI

1. Gli obiettivi dei presenti principi sono quelli di controllare le intermediazioni di armi al fine di evitare che vengano eluse le sanzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, le decisioni adottate dall'OSCE, inclusi i criteri stabiliti nella sezione III A del Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere (24 novembre 2000), altri accordi sulle armi di piccolo calibro e leggere o altri accordi in materia di controllo degli armamenti e di disarmo, di ridurre il rischio di diversione di SALW verso mercati illegali, tra l'altro, nelle mani di terroristi e di altri gruppi criminali e di rafforzare il controllo sulle esportazioni di SALW.
2. Al fine di conseguire tali obiettivi, gli Stati partecipanti si adopereranno per garantire che le loro legislazioni attuali o future in materia di intermediazione di armi siano conformi alle disposizioni esposte qui di seguito.

SEZIONE II: PRINCIPI GENERALI

1. Gli Stati partecipanti adotteranno tutte le misure necessarie per controllare le attività di intermediazione che si svolgono sul loro territorio.
2. Gli Stati partecipanti sono esortati a prendere in considerazione il controllo delle attività di intermediazione svolte al di fuori del loro territorio da intermediari che sono loro cittadini residenti o da intermediari che si sono stabiliti nel loro territorio.
3. Gli Stati partecipanti istituiranno un quadro giuridico chiaro per le attività di intermediazione lecite.
4. Ai fini del paragrafo 1, per attività di intermediazione si intendono le attività di persone e di entità:
 - che negoziano o organizzano transazioni che possono comportare il trasferimento di beni figuranti nel Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere e in particolare nel suo preambolo, paragrafo 3, da un qualsiasi paese terzo verso un altro paese;

oppure

- che acquistano, vendono o dispongono il trasferimento di tali beni in loro possesso da un qualsiasi paese terzo verso un altro paese.

Il presente paragrafo non osta a che uno Stato partecipante regolamenti le attività di intermediazione nella massima misura prevista dalla propria legge nazionale o definisca nella sua legislazione nazionale le attività di intermediazione in modo da comprendere i casi in cui le SALW sono esportate dal proprio territorio od esoneri dagli obblighi di licenza le attività di intermediazione connesse al trasferimento di tali beni da o verso un altro Stato partecipante.

SEZIONE III: LICENZE/TENUTA DI REGISTRI

1. Per le attività di intermediazione sarà necessario ottenere una licenza o un'autorizzazione scritta dalle autorità competenti dello Stato partecipante ove si svolgono tali attività e, se richiesto dalla legislazione nazionale, ove l'intermediario è residente o stabilito. Gli Stati partecipanti valuteranno le domande di licenza o di autorizzazione scritta per specifiche transazioni di intermediazione in base alle disposizioni della sezione III del Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere (2000).
2. Gli Stati partecipanti dovrebbero tenere per almeno dieci anni una registrazione di tutte le licenze o autorizzazioni scritte rilasciate ai sensi della sezione III, paragrafo 1.

SEZIONE IV: REGISTRAZIONE E AUTORIZZAZIONE

1. Gli Stati partecipanti possono inoltre imporre agli intermediari di ottenere un'autorizzazione scritta per operare in qualità di intermediario, nonché istituire un registro degli intermediari di armi. La registrazione o l'autorizzazione ad operare in qualità di intermediario non sostituirebbe l'obbligo di ottenere la licenza o l'autorizzazione scritta necessaria per ciascuna transazione.
2. Nel valutare le domande di autorizzazione scritta ad operare in qualità di intermediario o le domande di registrazione, gli Stati partecipanti potrebbero tener conto, tra l'altro, di eventuali precedenti in materia di partecipazione ad attività illecite da parte del richiedente.

SEZIONE V: SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Gli Stati partecipanti prenderanno in esame l'istituzione, conformemente alle legislazioni nazionali, di un sistema di scambio di informazioni sulle attività di intermediazione, come appropriato.
2. Le informazioni da prendere eventualmente in considerazione potrebbero includere, tra l'altro, i seguenti settori:

- legislazione
- intermediari registrati e documentazione sugli intermediari (se applicabile)
- domande di registrazione e domande di licenza respinte (se applicabile).

SEZIONE VI: GARANZIE DI APPLICAZIONE

Ciascuno Stato partecipante si impegnerà a stabilire sanzioni adeguate, incluse sanzioni penali, per garantire che i controlli sulle intermediazioni di armi siano effettivamente eseguiti.

SEZIONE VII: DISPOSIZIONE FINALE

1. Gli Stati partecipanti concordano che i presenti principi saranno inclusi, come appropriato, nel riesame dell'attuazione del Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere, come previsto nella sua sezione VI, paragrafi 2 e 3.
2. I presenti principi avranno effetto alla data della loro adozione da parte del Foro di cooperazione per la sicurezza.



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Foro di cooperazione per la sicurezza

FSC.DEC/5/08
26 maggio 2008

ITALIANO
Originale: INGLESE

547^a Seduta plenaria
Giornale FSC N.553, punto 3 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.5/08
AGGIORNAMENTO DEI PRINCIPI OSCE
PER IL CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI
DEI SISTEMI DI DIFESA ANTIAEREA PORTATILI

Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC),

riconoscendo la persistente minaccia derivante dalla proliferazione e dall'uso non autorizzato dei sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS), in particolare per le operazioni dell'aviazione civile, di mantenimento della pace, di gestione delle crisi e di lotta al terrorismo,

affermando il convincimento degli Stati Partecipanti di applicare rigidi controlli nazionali all'esportazione di MANPADS,

tenendo conto dell'Annesso C al Manuale delle migliori prassi sulle armi di piccolo calibro e leggere, concernente le Procedure nazionali per la gestione e la sicurezza delle scorte di MANPADS,

intendendo integrare e conseguentemente rafforzare l'attuazione del Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere (SALW), nonché della Decisione N.7/03 dell'FSC sui sistemi di difesa antiaerea portatili, al fine di migliorare l'efficacia del controllo sulle esportazioni di SALW nell'area dell'OSCE,

ricordando la Decisione N.3/04 dell'FSC sui Principi OSCE per il controllo delle esportazioni di MANPADS, adottata il 26 maggio 2004,

deciso a contribuire alla riduzione del rischio di dirottamento delle SALW verso il mercato illegale,

tenendo conto del fatto che la Strategia dell'OSCE per far fronte alle minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo, adottata a Maastricht nel dicembre 2003, rileva che l'OSCE sta impiegando tutti gli strumenti a sua disposizione per far fronte alla proliferazione di MANPADS, definiti nel Documento OSCE sulle SALW come lanciatori portatili di sistemi missilistici antiaerei,

riconoscendo i persistenti sforzi compiuti dall'Intesa di Wassenaar nell'elaborazione di principi a tale riguardo e intendendo estendere l'applicazione degli "Elementi per il controllo delle esportazioni dei sistemi di difesa antiaerea portatili" dell'Intesa di Wassenaar, nella loro versione riveduta,

decide:

di adottare i seguenti principi riveduti per il controllo delle esportazioni di MANPADS, che si ispirano agli "Elementi per il controllo dell'esportazione dei sistemi di difesa antiaerea portatili" dell'Intesa di Wassenaar:

1. Ambito

1.1 Tali principi riguardano:

- (a) sistemi di missili terra-aria progettati per essere portatili, nonché trasportabili e azionabili da una singola persona;
- (b) altri sistemi di missili terra-aria progettati per essere azionati e lanciati da più persone che operano in squadra e trasportabili da più persone.

1.2 I controlli nazionali delle esportazioni si applicano al trasferimento o al ritrasferimento internazionali di MANPADS, compresi i sistemi completi, le componenti, i pezzi di ricambio, i modelli, i sistemi di addestramento e i simulatori, effettuato per qualsiasi scopo e con qualsiasi mezzo, inclusi l'esportazione autorizzata, la vendita, la concessione, il prestito, il noleggio, la coproduzione o i contratti di licenza per la produzione (qui di seguito denominati "esportazioni"). L'ambito della regolamentazione delle esportazioni e dei relativi controlli comprende la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, gli aspetti tecnici, la fabbricazione, la produzione, l'assemblaggio, il collaudo, la riparazione, la manutenzione, l'assistenza, la modifica, il potenziamento, l'aggiornamento, il funzionamento, l'uso, la sostituzione o rinnovamento, la demilitarizzazione e la distruzione di MANPADS, i dati tecnici, il software, l'assistenza tecnica, le dimostrazioni e l'addestramento associati a tali attività, il trasporto in condizioni di sicurezza e lo stoccaggio. Conformemente alla legislazione nazionale, tale ambito può comprendere altresì gli investimenti, il marketing, la pubblicità e altre attività pertinenti.

1.3 Qualsiasi attività relativa ai MANPADS all'interno del territorio del Paese produttore è soggetta alle norme e ai regolamenti nazionali.

2. Gli Stati partecipanti eserciteranno la massima moderazione nei trasferimenti delle tecnologie di produzione di MANPADS e, adottando una decisione su tali trasferimenti, terranno conto dei principi stipulati nei paragrafi 3.5, 3.6, 3.7 e 3.9.

3. Condizioni di controllo e criteri di valutazione

3.1 Le decisioni che autorizzano l'esportazione di MANPADS spetteranno alle autorità competenti ad alto livello politico del governo del Paese esportatore e le

autorizzazioni saranno concesse esclusivamente a governi esteri o ad agenti specificamente autorizzati ad agire per conto di un governo, previa presentazione di un certificato di destinazione finale (EUC) autenticato dal governo dello Stato destinatario.

- 3.2 Le licenze generali non sono valide per l'esportazione di MANPADS; ogni trasferimento è soggetto ad una specifica decisione in merito alla concessione di licenza.
- 3.3 I governi esportatori non si avvarranno di intermediari o di servizi di intermediazione non governativi per il trasferimento di MANPADS, a meno che questi non siano espressamente autorizzati ad agire a nome del governo.
- 3.4 Al fine di prevenire l'uso non autorizzato, i Paesi produttori doteranno i MANPADS di nuova progettazione di dispositivi tecnici e/o di controllo di lancio, non appena disporranno di tali tecnologie.

Tali dispositivi non dovranno pregiudicare l'efficacia operativa dei MANPADS per l'utente autorizzato.

- 3.5 Le decisioni che autorizzano l'esportazione di MANPADS prenderanno in considerazione:
 - il potenziale rischio di dirottamento o uso illecito nel Paese destinatario;
 - la capacità e l'intenzione del Paese destinatario di prevenire i ritrasferimenti non autorizzati, la perdita, il furto e il dirottamento;
 - l'adeguatezza e l'efficacia delle misure fisiche di sicurezza del Paese destinatario per la tutela delle proprietà, delle strutture, delle dotazioni e dei registri militari.
- 3.6 Prima di autorizzare l'esportazione di MANPADS (come indicato nel paragrafo 1.2), il governo esportatore verificherà le garanzie presentate dal governo destinatario volte a:
 - non riesportare MANPADS salvo previo consenso del governo esportatore;
 - trasferire MANPADS e loro componenti a qualsiasi paese terzo solo secondo modalità conformi ai termini degli accordi formali fra governi, inclusi gli accordi di coproduzione o di licenza alla produzione, e i documenti contrattuali, stipulati e applicati dopo l'adozione della presente decisione, nonché a garanzie relative alla destinazione finale e/o licenze di esportazioni ancora esistenti;
 - garantire che lo Stato esportatore abbia l'opportunità di confermare, quando e come appropriato, l'adempimento da parte dello Stato importatore delle sue

garanzie di destinazione finale riguardo ai MANPADS e ai loro componenti* (ciò può includere ispezioni in loco delle condizioni di stoccaggio e della gestione delle scorte o altre misure, come concordato tra le parti);

- garantire la necessaria sicurezza del materiale e delle informazioni classificate conformemente agli accordi bilaterali applicabili, al fine di prevenire l'accesso o la manomissione non autorizzati;
- informare tempestivamente il governo esportatore di qualsiasi manomissione, uso non autorizzato, perdita o furto di qualsiasi materiale relativo ai MANPADS.

3.7 Il governo esportatore si accerterà inoltre della volontà e della capacità del governo destinatario di attuare efficaci misure per il deposito, la manipolazione, il trasporto e l'uso in sicurezza di materiali MANPADS, nonché per l'eliminazione o la distruzione di scorte in eccedenza al fine di prevenire l'accesso e l'uso non autorizzato. La prassi nazionale del governo destinatario finalizzata a ottenere la sicurezza prescritta include, pur non esclusivamente, la seguente serie di procedure, ovvero altre che realizzeranno livelli comparabili di tutela e di responsabilità individuale:

- verifica scritta del ricevimento delle spedizioni di MANPADS;
- inventario per numero di serie delle spedizioni iniziali di tutti i meccanismi di sparo e missili trasferiti, se fisicamente possibile, e tenuta di registri scritti degli inventari;
- inventario fisico di tutti i MANPADS soggetti a trasferimento, almeno una volta al mese; resoconto per numero di serie delle componenti di MANPADS esaurite o danneggiate in tempo di pace;
- garanzia che le condizioni di stoccaggio siano tali da assicurare i massimi livelli di sicurezza e di controllo dell'accesso. Ciò può includere:
 - ove il modello di MANPADS lo consenta, il deposito dei missili e dei meccanismi di sparo in luoghi adeguatamente separati, in modo da evitare che un eventuale superamento dei sistemi di sicurezza in un sito metta a rischio il secondo sito;
 - assicurare una sorveglianza continua (24 ore al giorno);
 - stabilire regole di custodia per cui l'ingresso in un sito di stoccaggio richieda la presenza di almeno due persone autorizzate;

* Per "garanzie di destinazione finale riguardo ai MANPADS e ai loro componenti" si intende la loro destinazione solo ai fini stipulati nel certificato di destinazione finale o in qualsiasi altro documento contenente gli obblighi dello Stato importatore.

- trasporto dei MANPADS in modo da assicurare il rispetto degli standard e delle procedure più elevate per la custodia di munizioni delicate in transito. Ove possibile, trasporto dei missili e dei meccanismi di sparo in container separati;
 - ove applicabile, raggruppamento e assemblaggio delle componenti principali, di norma il meccanismo di sparo e i missili in un tubo di lancio, esclusivamente in caso di ostilità o di imminenti ostilità; per l'utilizzo durante esercitazioni di addestramento regolarmente programmate o per collaudo a campione, nel qual caso saranno prelevate dai depositi e assemblate solo le componenti necessarie per i colpi che si intendono sparare; allorquando i sistemi vengono utilizzati quale parte delle difese di avanguardia di installazioni o siti ad alta priorità; in qualsiasi altra circostanza che possa essere concordata tra i governi destinatari ed esportatori;
 - accesso all'hardware e a qualsiasi relativa informazione classificata, anche in caso di addestramento, alla documentazione tecnica e tecnologica (ad esempio manuali d'uso dei MANPADS) limitato al personale militare e civile del governo destinatario cui è stata concessa l'appropriata autorizzazione di sicurezza e abbia una comprovata necessità di venire a conoscenza di tali informazioni per l'adempimento dei compiti assegnati. Qualsiasi informazione rilasciata si limiterà a quanto necessario per l'adempimento delle responsabilità assegnate e, ove possibile, sarà comunicata soltanto in forma verbale e visiva;
 - adozione di prudenti procedure di gestione delle scorte che comprendano l'effettiva e sicura eliminazione o distruzione delle scorte di MANPADS che sono o diventano eccedenti rispetto alle esigenze nazionali.
- 3.8 Gli Stati partecipanti, quando e come appropriato, presteranno assistenza ai governi destinatari che non sono in grado di dare attuazione a un prudente controllo dei MANPADS, nell'eliminazione delle scorte in eccedenza, anche riacquistando armi precedentemente esportate. Tali misure sono soggette al consenso volontario del governo esportatore e dello Stato destinatario.
- 3.9 I governi esportatori scambieranno informazioni relative ai potenziali governi destinatari che hanno dimostrato di non essere in grado di conformarsi alle garanzie e alle procedure descritte nei paragrafi 3.6 e 3.7 di cui sopra.
- 3.10 Al fine di accrescere gli sforzi volti a prevenire le diversioni, i governi esportatori scambieranno informazioni attinenti a entità non statali che cerchino o possano cercare di procurarsi MANPADS.
- 3.11 Gli Stati partecipanti, quando e come appropriato, forniranno a Stati non partecipanti (come i Partner per la cooperazione), su loro richiesta, supporto tecnico e specializzato per l'elaborazione e l'attuazione di una base legislativa sul controllo dei trasferimenti di MANPADS e loro componenti.

- 3.12 Gli Stati partecipanti, quando e come appropriato, forniranno a Stati non partecipanti, su loro richiesta, assistenza tecnica e specializzata in materia di sicurezza fisica, gestione delle scorte e controllo sul trasporto di MANPADS e loro componenti.
4. Gli Stati partecipanti garantiranno che qualsiasi violazione della legislazione sul controllo delle esportazioni di MANPADS sia sottoposta ad adeguate sanzioni, comprese sanzioni penali.
5. Gli Stati partecipanti convengono di incorporare questi principi nelle loro procedure, nelle loro politiche e/o nei loro regolamenti nazionali.
6. Gli Stati partecipanti notificheranno i trasferimenti di MANPADS servendosi delle disposizioni relative allo scambio di informazioni del documento OSCE sulle SALW, nonché di qualsiasi meccanismo per lo scambio di informazioni sui MANPADS che possa essere concordato in futuro.
7. Gli Stati partecipanti procederanno a un riesame regolare dell'applicazione dei principi esposti nel presente documento.
8. Gli Stati partecipanti convengono di promuovere l'applicazione dei principi sopra definiti presso Paesi che non fanno parte dell'OSCE.

La presente Decisione sostituisce la Decisione N.3/04 dell'FSC sui "Principi OSCE per il controllo delle esportazioni dei sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS)", adottata il 26 maggio 2004.



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Foro di cooperazione per la sicurezza

FSC.DEC/11/08
5 novembre 2008

ITALIANO
Originale: INGLESE

562^a Seduta plenaria
Giornale FSC N.568, punto 3 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.11/08
SULL'INTRODUZIONE DI MIGLIORI PRASSI PER
PREVENIRE I TRASFERIMENTI DI ARMI DI PICCOLO
CALIBRO E LEGGERE PER VIA AEREA E SU UN RELATIVO
QUESTIONARIO

Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC),

notando che il trasporto per via aerea rappresenta uno dei principali canali di diffusione illecita di SALW, in particolare verso destinazioni soggette a un embargo delle Nazioni Unite o interessate da un conflitto armato,

rilevando che talune compagnie o agenti di trasporto e loro intermediari pongono in essere una serie di tecniche e strategie volte a eludere i controlli ufficiali e i regimi giuridici, falsificando i documenti di trasporto, omettendo informazioni sull'origine delle armi, anche nei casi in cui queste siano state prodotte illegalmente o la loro origine sia sconosciuta o dubbia, occultando piani di volo, rotte e destinazioni reali, nonché falsificando i dati di registrazione dei velivoli o modificando repentinamente tali dati,

tenendo in considerazione che esistono standard internazionali applicabili ai trasporti aerei, tra l'altro, l'Articolo 35 e l'Annesso 18 della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale, nonché legislazioni e regolamenti a livello nazionale,

adoperandosi per un'ininterrotta e piena attuazione del Programma d'azione delle Nazioni Unite volto a prevenire, combattere ed eliminare il commercio illegale di armi di piccolo calibro e leggere (SALW) in tutti i suoi aspetti, contribuendo in tal modo alla riduzione e alla prevenzione dell'accumulo eccessivo e destabilizzante e alla diffusione incontrollata delle SALW, ivi incluso il rischio della loro diversione verso mercati illeciti, nelle mani di terroristi e di altri gruppi criminali,

ricordando la Decisione del Consiglio dei ministri N.9/06 sulla lotta al traffico illecito di SALW per via aerea,

riaffermando la Decisione dell'FSC N.7/06 sul medesimo tema,

tenendo conto del rapporto del Presidente del Foro di cooperazione per la sicurezza concernente la Seduta speciale dell’FSC sulla lotta al traffico illecito di armi di piccolo calibro e leggere per via aerea (FSC.DEL/185/07/Rev.1), nonché dei suggerimenti e delle proposte sul percorso da seguire in esso contenuti,

convinto del valore aggiunto sia di un aggiornamento dello scambio straordinario di informazioni fra gli Stati partecipanti sulle prassi nazionali in materia di trasporto per via aerea di SALW, sia di una condivisione delle migliori prassi in questo settore,

facendo riferimento al Manuale OSCE delle migliori prassi relative alle armi di piccolo calibro e leggere,

facendo riferimento agli attuali scambi di informazioni sulle armi di piccolo calibro e leggere,

decide:

- di adottare le “Migliori prassi per prevenire i trasferimenti destabilizzanti di armi di piccolo calibro e leggere per via aerea” dell’Intesa di Wassenaar, annessi alla decisione (annesso 1), quali elementi standard di attuazione;
- che gli Stati partecipanti forniranno al più tardi entro il 30 giugno 2009, quale aggiornamento dello scambio straordinario di informazioni stabilito nella Sezione III, parte F, paragrafo 2 del Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere (FSC.DOC/1/00, 24 novembre 2000), informazioni supplementari sulle prassi nazionali conformemente al Questionario contenuto nell’annesso 2 alla presente decisione.

**MIGLIORI PRASSI PER PREVENIRE I TRASFERIMENTI
DESTABILIZZANTI DI ARMI DI PICCOLO CALIBRO E LEGGERE
PER VIA AEREA, COME CONCORDATO NEL QUADRO
DELL'INTESA DI WASSENAAR**

1. Ambito

Le presenti migliori prassi riguardano il trasporto aereo di SALW, ad esclusione di quelle trasportate da velivoli governativi, militari o noleggiati da autorità governative.

Gli Stati partecipanti riconoscono di assumere la piena responsabilità del trasporto effettuato da un loro velivolo governativo, militare o noleggiato da autorità governative e di incoraggiare altri Stati ad assumere la medesima responsabilità.

2. Misure

Il trasporto aereo di SALW effettuato a livello non governativo, qualora non vietato dalle leggi degli Stati partecipanti, sarà soggetto, come appropriato, alle seguenti misure:

2.1 Al momento del rilascio di una licenza di esportazione di SALW, ciascuno Stato partecipante potrà richiedere all'esportatore di fornire alle autorità competenti informazioni supplementari sul trasporto aereo prima che l'effettiva esportazione abbia luogo:

Tali informazioni supplementari sul trasporto potranno includere i seguenti elementi:

- vettore aereo e spedizioniere delle merci incaricati del trasporto;
- registrazione e nazionalità del velivolo;
- rotta del volo da seguire e scali previsti;
- dati su analoghi trasporti effettuati in precedenza per via aerea;
- conformità con la vigente legislazione nazionale o con accordi internazionali relativi al trasporto di armi per via aerea.

In tal modo, sebbene i dettagli sul trasporto aereo e sulla rotta siano solitamente ignoti al momento della richiesta di una licenza di esportazione, uno Stato partecipante potrà rilasciare la licenza di esportazione a condizione che le citate informazioni siano fornite alle autorità governative prima dell'effettiva esportazione della merce; agli agenti di polizia incaricati di

accertare l'effettiva esportazione sarà quindi chiaro che la licenza non è valida in mancanza della prova che le informazioni supplementari richieste sono state fornite.

- 2.2 Quando uno Stato partecipante è a conoscenza che un esportatore, un vettore aereo o uno spedizioniere non ha adempiuto alle disposizioni menzionate al punto 2.1 quando richiesto, o di un accertato tentativo destabilizzante di esportazione di SALW per via aerea, e se tale Stato ritiene che la prevista esportazione di SALW contribuisca a un'accumulazione destabilizzante o rappresenti una potenziale minaccia alla sicurezza e alla stabilità nella regione di destinazione, le pertinenti informazioni dovranno essere trasmesse ad altri Stati partecipanti all'OSCE, come appropriato.
- 2.3 Le competenti autorità di ciascuno Stato partecipante potranno chiedere all'esportatore di esibire una copia del certificato di scarico o di qualsiasi altro documento pertinente che confermi la consegna della SALW qualora la loro esportazione, arrivo o partenza avvenga presso un aeroporto/aerocampo situato sul loro territorio nazionale o qualora esse siano trasportate da un loro aereo di bandiera.
- 2.4 Gli Stati partecipanti potranno adottare misure appropriate per prevenire l'elusione di controlli e ispezioni nazionali, fra cui lo scambio volontario d'informazioni in merito agli esportatori, a vettori aerei e a spedizionieri che non hanno adempiuto alle summenzionate disposizioni di cui ai punti 2.1 e 2.3 quando richiesto, nonché in relazione a casi di transito per via aerea o trasbordo di SALW che contribuiscano a un'accumulazione destabilizzante o rappresentino una potenziale minaccia alla sicurezza e alla stabilità nella regione di destinazione.
- 2.5 Ogni qualvolta uno Stato partecipante disponga di informazioni che segnalino la presenza di SALW nel carico di un velivolo e che il relativo piano di volo includa una destinazione soggetta a un embargo delle Nazioni Unite o situata in una zona di conflitto o che l'esportatore, il vettore aereo o lo spedizioniere interessati siano sospettati di essere coinvolti in trasferimenti destabilizzanti di SALW per via aerea o non abbiano adempiuto alle disposizioni di cui ai punti 2.1 o 2.3 quando è stato loro richiesto, il caso dovrà essere deferito alle competenti autorità di polizia nazionali.

3. Dialogo pubblico-privato

Gli Stati partecipanti si impegnano a tenere aggiornati i vettori aerei, su base nazionale o meno o nel quadro dei competenti organismi internazionali, in merito all'applicazione delle presenti misure.

**QUESTIONARIO SULLE PRASSI NAZIONALI RELATIVE
ALLA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI ARMI
DI PICCOLO CALIBRO E LEGGERE ATTRAVERSO
IL TRASPORTO ILLECITO PER VIA AEREA**

Paese:

N.B.: I seguenti quesiti non si applicano a voli governativi, militari o a voli noleggiati da autorità governative.

1. In quali casi i vettori aerei necessitano di previa licenza rilasciata dalla vostra amministrazione per la loro attività o caso per caso, nell'ambito del trasporto di SALW e del relativo munizionamento? Ove necessario, distinguere fra compagnie nazionali e compagnie straniere operanti sul vostro territorio nazionale.
2. Quali obblighi (ad esempio licenza, registrazione, formazione ecc.) si applicano agli intermediari nel campo del trasporto aereo di SALW e del relativo munizionamento?
3. Su quale base giuridica i funzionari doganali e di polizia possono effettuare un'ispezione di un velivolo e del suo carico sul vostro territorio nazionale? (Quali sono i criteri da soddisfare affinché tali ispezioni siano giuridicamente possibili?)
4. Quali sono le procedure e le possibili sanzioni nel caso in cui un'ispezione di questo genere riveli un reato o una violazione della legge?
5. È giuridicamente possibile effettuare un'ispezione di merci in transito e/o in fase di trasbordo?
6. Nel contesto della lotta al traffico illecito di SALW, ritenete che le misure di coordinamento e di scambio di informazioni fra le autorità preposte all'autorizzazione, al monitoraggio e/o all'ispezione di armi che attraversano il vostro territorio (difesa, aviazione civile, dogane, polizia ecc.) siano sufficienti o richiedano un potenziamento? Le relative procedure sono di difficile applicazione? Quali miglioramenti suggerireste?
7. Informazioni aggiuntive da condividere con altri Stati partecipanti all'OSCE, se appropriato.

Annesso V

FSC.DEC/11/08
5 novembre 2008
Allegato

ITALIANO
Originale: INGLESE

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA AI SENSI
DEL PARAGRAFO IV.1 (A)6 DELLE NORME PROCEDURALI
DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E
LA COOPERAZIONE IN EUROPA**

Resa alla delegazione degli Stati Uniti d'America:

“gli Stati Uniti salutano con favore la decisione FSC.DEC/11/08 e si felicitano della portata del prezioso lavoro svolto dall'intesa di Wassenaar sulle migliori prassi volte a prevenire i trasferimenti destabilizzanti di armi di piccolo calibro e leggere per via aerea ai fini della loro applicazione quali elementi standard in seno all'FSC.

Gli Stati Uniti desiderano sottolineare il valore, nell'ambito della utilizzazione di tali elementi, di sostenere gli esistenti regolamenti sulle esportazioni incentrati sulla responsabilità dell'esportatore di assicurare l'osservanza da parte dei suoi agenti, dipendenti e altri collaboratori che partecipano all'esportazione autorizzata. Parte integrante di tale responsabilità è la conoscenza da parte dell'esportatore dei mezzi di trasporto utilizzati per l'esportazione autorizzata affinché possa assicurare che essa raggiunga il destinatario finale autorizzato per un autorizzato uso finale.”



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Foro di cooperazione per la sicurezza

FSC.DEC/11/09
25 novembre 2009

ITALIANO
Originale: INGLESE

596^a Seduta plenaria

Giornale FSC N.602, punto 5 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.11/09
AGGIORNAMENTO DELLA DECISIONE N.15/02 RELATIVA AL
PARERE DEGLI ESPERTI IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DELLA
SEZIONE V DEL DOCUMENTO OSCE
SULLE ARMI DI PICCOLO CALIBRO E LEGGERE

Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC),

riaffermando gli impegni concordati dagli Stati partecipanti contenuti nel Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere (FSC.DOC/1/00),

prendendo atto della decisione intesa a fornire al Consiglio permanente un parere di esperti sull'attuazione della Sezione V del Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere (FSC.DEC/15/02 del 20 novembre 2002),

compiacendosi degli sforzi intrapresi per promuovere lo scambio di informazioni, la cooperazione pratica, le esperienze nazionali e le lezioni apprese nel prestare assistenza agli Stati per il rafforzamento delle loro capacità nazionali ai fini di un'efficace attuazione del Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere nonché nel quadro di sforzi più ampi volti a contribuire all'attuazione del Programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere ed eliminare il traffico illecito di armi di piccolo calibro e leggere in tutti i suoi aspetti,

riconoscendo il valore di meccanismi di attuazione più dettagliati adottati nel Documento OSCE sulle scorte di munizioni convenzionali (FSC.DOC/1/03), e la necessità di coordinare e armonizzare il meccanismo di attuazione in seno all'OSCE,

decide che:

la Decisione N.15/02 sarà aggiornata con il parere degli esperti allegato sull'attuazione della Sezione V del Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere;

la presente Decisione sostituisce la Decisione N.15/02 a partire dalla data della sua adozione.

**PARERE DEGLI ESPERTI IN MERITO
ALL'ATTUAZIONE DELLA SEZIONE V DEL DOCUMENTO OSCE
SULLE ARMI DI PICCOLO CALIBRO E LEGGERE**

A. Introduzione

1. I rischi in materia di sicurezza posti dall'accumulo destabilizzante e dalla proliferazione incontrollata di armi di piccolo calibro e leggere (SALW) rappresentano una preoccupazione costante per gli Stati partecipanti. L'attuazione della Sezione V del Documento OSCE sulle SALW, che si occupa delle misure relative alle armi leggere nell'ambito del preallarme, della prevenzione dei conflitti, della gestione delle crisi e della ricostruzione postconflittuale, potrebbe contribuire a superare tali rischi attraverso l'iniziativa coordinata del Consiglio permanente (PC) e dell'FSC. Potrebbe inoltre contribuire agli sforzi dell'OSCE intesi a combattere il terrorismo consentendo all'Organizzazione di fronteggiare una delle fonti di rifornimento delle reti terroristiche.

B. Programma per rendere operativa la Sezione V

1. La Sezione V del Documento OSCE sulle SALW crea una struttura atta a integrare le misure relative alle armi leggere nelle altre attività dell'OSCE. Tali misure, conformemente al Documento, potrebbero includere:

- assistenza in materia di sicurezza e di gestione delle scorte di armi leggere;
- assistenza ed eventuale monitoraggio per la riduzione e l'eliminazione delle armi leggere;
- consulenza o reciproca assistenza per attuare e rafforzare i controlli confinari al fine di ridurre il traffico illecito di armi leggere;
- assistenza per i programmi di raccolta e controllo delle armi leggere.

2. Spetta ad ogni Stato partecipante individuare e sollevare nell'ambito del Foro di cooperazione per la sicurezza o del Consiglio permanente le preoccupazioni per qualsiasi accumulo destabilizzante e proliferazione incontrollata di SALW connesse alla sua situazione di sicurezza. L'OSCE può intervenire soltanto in risposta a una specifica richiesta di assistenza da parte di uno o più Stati partecipanti al fine di risolvere problemi relativi alle SALW nei loro rispettivi territori. Tali interventi verrebbero ovviamente condotti solo con il consenso del governo richiedente e in stretta cooperazione con il medesimo. In tali casi, i nuclei di esperti in materia di SALW e le missioni OSCE sul terreno, se presenti, possono essere chiamati a svolgere un ruolo, sia valutando la situazione, che partecipando a eventuali interventi successivi. Qualsiasi coinvolgimento delle missioni OSCE sul terreno in questioni

relative alle SALW deve avvenire in conformità ai loro mandati. Tali mandati potrebbero essere ampliati, se necessario, come enunciato nel Documento OSCE sulle SALW. Si dovrebbero inoltre tener in considerazione le consultazioni e il coordinamento con altre organizzazioni e con altri attori internazionali. L'intervento dell'OSCE dovrebbe essere conforme alle fasi descritte qui di seguito e riassunte nello schema riportato nell'annesso 2.

C. Trasparenza in materia di esigenze e assistenza

1. Spetta allo Stato partecipante stabilire, tenendo conto dei criteri enunciati nella Sezione IV del Documento OSCE sulle SALW, l'entità di eventuali scorte eccedenti di SALW, se dette scorte costituiscono un rischio per la sicurezza e se sia necessaria assistenza esterna per far fronte a tale rischio.

Informazioni che devono essere fornite da uno Stato richiedente

2. Nel trattare la questione delle scorte eccedenti di SALW all'interno dell'area OSCE, la raccolta di informazioni riveste un'importanza primaria. Affinché gli Stati partecipanti ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato richiedente dovrà utilizzare un questionario standard (vedi il modello di questionario riportato nell'annesso 3).

Informazioni che devono essere fornite da uno Stato prestatore di assistenza/donatore

3. La raccolta di informazioni riveste altrettanta importanza ai fini di un quadro generale dei fondi e/o delle competenze disponibili. Pertanto i potenziali Stati partecipanti prestatori di assistenza/donatori potrebbero essere invitati a fornire anche informazioni, ove lo si ritenga appropriato, mediante un questionario standard (vedi il modello di questionario riportato nell'annesso 4).

4. Le richieste di assistenza e le informazioni fornite da un potenziale Stato prestatore di assistenza/donatore mediante i suddetti questionari saranno trasmesse a tutti gli Stati partecipanti e al Centro per la prevenzione dei conflitti (CPC). Gli Stati partecipanti richiedenti e gli Stati partecipanti prestatori di assistenza/donatori potranno inoltre fornire eventuali informazioni aggiuntive di pertinenza.

D. Il meccanismo di assistenza in dettaglio

1. La procedura per la trattazione di una richiesta di assistenza da parte di uno Stato partecipante osserverà l'iter seguente (vedi schema esplicativo riportato nell'annesso 2):

- (i) dando avvio alla risposta dell'OSCE alla richiesta, la Presidenza dell'FSC, o il coordinatore designato per i progetti sulle SALW, in stretta cooperazione con il Presidente in esercizio (PIE), avvierà consultazioni, informando l'FSC come appropriato, e potrà chiedere allo Stato partecipante richiedente ulteriori informazioni e/o chiarimenti. Ciò potrà prevedere l'organizzazione di una visita iniziale, su previa

sollecitazione dello Stato richiedente, che potrebbe includere uno studio di prefattibilità. Saranno avviate consultazioni al fine di individuare e contattare eventuali Stati prestatori di assistenza/donatori, nonché di instaurare contatti con organi e istituzioni OSCE appropriati. Il CPC presterà assistenza in collegamento con altre pertinenti organizzazioni internazionali (OI) e pertinenti organizzazioni non governative (ONG). Il CPC presterà assistenza tecnica alla Presidenza dell'FSC e al PIE come necessario nel rispondere alla richiesta;

- (ii) potrà essere ritenuto opportuno effettuare una o più visite di valutazione per rispondere alla richiesta di assistenza. Gruppi composti da esperti tecnici figuranti nell'elenco dell'OSCE e da personale fornito dagli Stati interessati svolgeranno visite di valutazione tecnica complementari. Di tali gruppi di esperti potranno far parte anche rappresentanti di altre organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative. Le visite di valutazione, che saranno finanziate secondo procedure stabilite dell'OSCE, saranno effettuate in accordo e in stretta cooperazione con lo Stato richiedente. Se un'operazione OSCE sul terreno è presente nello Stato richiedente, potrà anch'essa partecipare al processo di consultazione e valutazione, se appropriato. Il capo gruppo nominato dalla Presidenza dell'FSC, o il rappresentante designato, presenteranno il rapporto conclusivo alla conclusione del processo di valutazione;
 - (a) il gruppo di esperti valuterà la situazione relativamente a:
 - (1) la composizione delle scorte (natura e tipo di armi di piccolo calibro e leggere, quantitativo);
 - (2) condizioni di sicurezza, inclusi gli aspetti relativi alla gestione delle scorte;
 - (3) la valutazione dei rischi posti da tali scorte;
 - (b) il rapporto di valutazione, che sarà trasmesso allo Stato che richiede l'assistenza nonché all'FSC e al PC e ai punti di contatto per i progetti sulle SALW, includerà raccomandazioni sulle azioni da intraprendere concernenti:
 - (1) le parti delle scorte che dovrebbero essere distrutte;
 - (2) i processi da utilizzare e i requisiti di sicurezza;
 - (3) la valutazione dei costi e altre implicazioni;
 - (4) l'immagazzinamento e le condizioni di sicurezza;
 - (5) le iniziative più urgenti da intraprendere.
- (iii) Dopo le consultazioni e la valutazione, l'FSC considererà le implicazioni operative e finanziarie della risposta alla richiesta di assistenza nonché possibili partner di

attuazione. Se l'attuazione dell'assistenza prevista richiede modifiche del mandato vigente di un'operazione OSCE sul terreno esistente o implica conseguenze finanziarie per l'OSCE, l'FSC redigerà, in consultazione con il PC, un progetto di decisione per l'approvazione del PC;

- (iv) in base alle informazioni raccolte tramite le azioni di cui sopra, il capo gruppo, con l'appoggio del PC, del partner di attuazione e della pertinente operazione sul terreno, ove appropriato, elaborerà un piano di progetto particolareggiato, comprendente dettagli relativi ai requisiti finanziari del progetto. Una volta approvato dallo Stato prestatore di assistenza/donatore e dallo Stato richiedente, il progetto sarà presentato per conoscenza all'FSC e, se appropriato, per la sua approvazione, in stretta cooperazione con il PIE e, ove necessario, il PC;
- (v) il gruppo di progetto attuerà il piano di progetto, fornendo periodicamente informazioni sullo stato del medesimo agli Stati prestatori di assistenza/donatori e allo Stato richiedente, nonché all'FSC, al PC e all'operazione OSCE sul terreno, se del caso;
- (vi) al completamento del progetto, il responsabile del progetto presenterà il rapporto conclusivo sui risultati all'FSC e, se appropriato, al PC, che metterà in evidenza le lezioni apprese e i possibili interventi successivi;
- (vii) dopo le consultazioni iniziali, si potrà decidere di non considerare una diretta partecipazione dell'OSCE come eventuale conseguenza di un accordo separato fra lo Stato richiedente e un donatore. Nei casi che non prevedono la partecipazione diretta dell'OSCE, la Presidenza dell'FSC, in coordinamento con il PIE e l'assistenza del CPC, faciliterà, fungendo da centro di coordinamento, i contatti fra lo Stato richiedente e i potenziali donatori, altri Stati, organizzazioni regionali o internazionali o organizzazioni non governative. All'FSC e al PC sarà presentato un rapporto sulle azioni intraprese.

E. Elementi oggetto di ulteriore considerazione

1. L'FSC raccomanda al Consiglio permanente di prendere in considerazione meccanismi intesi a facilitare l'attuazione del programma della Sezione V attraverso risorse finanziarie e umane supplementari, nonché attraverso la formazione. Tali meccanismi potrebbero comprendere:

- fondi volontari o altri accordi finanziari creati al fine di prestare assistenza in materia di armi di piccolo calibro e leggere;
- l'impiego di nuclei mobili di esperti SALW figuranti nell'elenco dell'OSCE, nel programma REACT e Stati interessati.

2. Si chiede al CPC di tenersi pronto a fornire assistenza di esperti agli Stati partecipanti su questioni relative alle SALW direttamente e/o attraverso le missioni, se richiesto, e a


coordinarla. Il CPC viene incaricato di mantenere l'elenco di esperti disponibili in materia di SALW. Si esorta inoltre il CPC ad accrescere la conoscenza del Documento OSCE sulle SALW all'interno delle strutture OSCE, anche attraverso la promozione della formazione.

3. Una volta approvato il programma della Sezione V, l'FSC raccomanda che altri pertinenti attori internazionali vengano informati in merito a tale programma, al fine di migliorare il coordinamento internazionale e la cooperazione nel settore delle SALW

F. Disposizioni finali

1. Il CPC fungerà da punto di contatto su progetti relativi alle SALW fra l'OSCE e altre organizzazioni e istituzioni internazionali.

SCHEMA DELLA PROCEDURA PER LA TRATTAZIONE DI UNA RICHIESTA DI ASSISTENZA



MODELLO DI QUESTIONARIO PER UNO STATO RICHIEDENTE

1. Quali armi di piccolo calibro e leggere, inclusi sistemi di difesa antiaerea portatili in eccedenza, sono oggetto della richiesta?

Gli Stati richiedenti specificheranno in questo paragrafo, per ciascuna categoria, indicazioni quali:

- la natura dell'eccedenza;
- la quantità;
- le condizioni dell'eccedenza (scaduta, danneggiata, corrosa, ecc.);
- la descrizione geografica del sito.

2. Qual è la natura e il livello di rischio e di pericolo di tali eccedenze?

Una valutazione generale della natura e del livello di rischio e di pericolo di tali eccedenze dovrebbe comprendere i seguenti elementi:

- la situazione delle pertinenti scorte (specialmente le conseguenze per la popolazione locale) e le misure fisiche adottate contro sabotaggio, furto, abuso, terrorismo o qualsiasi altro atto criminale;
- la situazione di sicurezza delle pertinenti scorte, comprese le condizioni delle riserve, i fattori tecnici e lo stato di conservazione degli edifici di immagazzinamento;
- gestione e condizioni di immagazzinamento;
- informazioni su qualsiasi incidente/evento e misure appropriate adottate.

3. Quali sono le intenzioni dello Stato richiedente in merito all'eccedenza?

Gli Stati richiedenti in questo punto devono indicare se il loro obiettivo in merito a tali eccedenze sia principalmente quello di:

- distruggerle;
- migliorare le condizioni di immagazzinamento al fine di evitare i rischi e i pericoli valutati.

4. Quali sono le risorse disponibili?

Lo scopo di questo paragrafo è chiedere agli Stati richiedenti di specificare la natura, la quantità e la capacità delle risorse e i modi in cui esse potrebbero essere:

- utilizzate affinché gli Stati richiedenti risolvano da sé una parte dei problemi individuati;
- messe a disposizione dei gruppi di assistenza stranieri.

Ad esempio:

- risorse tecniche direttamente connesse alla distruzione o all’immagazzinamento di armi di piccolo calibro e leggere;
- tutti gli altri mezzi logistici a supporto delle diverse azioni da intraprendere (trasporto, alloggio, ecc.);
- eventuale contributo finanziario.

5. Che tipo di assistenza è richiesta?

Tenendo conto dei diversi rischi e pericoli e con riguardo alle risorse disponibili summenzionate, gli Stati richiedenti dovranno specificare in questo paragrafo il tipo di assistenza richiesto, che potrebbe riguardare ad esempio:

- una valutazione dettagliata dei rischi;
- lo sviluppo di un programma di distruzione delle scorte interessate;
- la distruzione delle eccedenze;
- lo sviluppo o l’esecuzione di un programma di raccolta di SALW;
- il miglioramento della gestione e della sicurezza delle scorte;
- l’addestramento del personale addetto alla distruzione o alla gestione e alla sicurezza delle scorte;
- fornire consulenza e assistenza tecnica/legislativa per rafforzare i controlli confinari al fine di ridurre il traffico di SALW;
- la realizzazione di un programma di sensibilizzazione.

6. Dettagli sull’assistenza bilaterale/multilaterale già richiesta e/o concessa.

7. Chi è il punto di contatto (POC)?

Vanno indicati il nome, la funzione e l'indirizzo, i numeri telefonici e di fax del POC e, se pertinente, l'indirizzo di posta elettronica (Ref. FSC.DEC/4/08).

8. Si prega di fornire qualsiasi altra informazione considerata pertinente.

MODELLO DI QUESTIONARIO PER UNO STATO PRESTATORE DI ASSISTENZA/DONATORE

1. Qual è la disponibilità di fondi?

Gli Stati prestatori di assistenza/donatori saranno tenuti ad indicare principalmente l'entità dei fondi disponibili per i programmi di assistenza, nonché le priorità e le condizioni o le restrizioni per l'utilizzo di tali fondi.

2. Quali sono le competenze disponibili?

Gli Stati prestatori di assistenza/donatori in questo punto indicheranno con la maggiore precisione possibile le competenze che possono mettere a disposizione al fine di fornire assistenza nei seguenti campi correlati alle scorte di SALW:

- valutazione dei rischi;
- sviluppo di programmi di distruzione e monitoraggio di tali programmi;
- gestione delle scorte;
- sicurezza delle scorte;
- sviluppo e attuazione di programmi di raccolta di SALW;
- fornitura di consulenza/assistenza tecnica/legale per rafforzare i controlli confinari al fine di ridurre il traffico di SALW;
- addestramento del personale responsabile della distruzione di armi di piccolo calibro e leggere o della gestione delle scorte.

Essi daranno indicazioni in merito alle priorità e alle condizioni o alle restrizioni per l'utilizzo di tali competenze e alla partecipazione dei loro esperti.

3. Quali sono le altre risorse disponibili?

Analogamente al paragrafo precedente, gli Stati prestatori di assistenza/donatori indicheranno le diverse risorse disponibili e specificheranno le priorità, le condizioni e le restrizioni per il loro utilizzo.

4. Chi è il punto di contatto (POC)?

Vanno indicati il nome, la funzione e l'indirizzo, i numeri telefonici e di fax del POC e, se pertinente, l'indirizzo di posta elettronica (Ref. FSC.DEC/4/08).

5. Si prega di fornire qualsiasi altra informazione considerata pertinente.